

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 35/29/2012

Svolgimento del processo

Con sentenza, pronunciata in data 9 novembre 2010, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso con cui il sig. Be. Ma., premesso che ha presentato in data 24/9/03 il modello Unico 2003 per i redditi dell'anno 2002 dal quale si evince un credito di € 2.035,00 e che in data 31/12/02 ha cessato l'attività e che detto credito IVA di € 2.035,00 è stato richiesto a rimborso con il quadro RX di Unico 2003, ha impugnato il provvedimento n. 18364 del 27/2/09 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Milano 6, considerando il sollecito del 9/1/09 quale istanza di rimborso, ha negato il chiesto rimborso per la circostanza che l'istanza è stata presentata oltre il termine di anni due previsto dall'art. 21, comma 2,01 D.lgs. 546/92.

I primi giudici, premesso che il diniego del credito IVA si fonda, ad avviso dell'Ufficio, sul fatto che il contribuente non ha inoltrato apposita istanza di rimborso entro i due anni dal pagamento previsto dall'art. 21, comma 2, del D.lgs. 546/92 applicabile nella fattispecie in quanto l'art. 30 del DPR 633/72, che prevede il rimborso per cessata attività non prevede alcun termine entro il quale proporre istanza di rimborso, hanno motivato la loro decisione con la considerazione che il credito IVA/2002, essendo stato evidenziato nella relativa dichiarazione - Unico 2003 per il 2002 al quadro RX - Rigo 4 - "Credito chiesto a rimborso" ed avendo il contribuente cessato l'attività con il 31/02/2002, deve ritenersi, nel caso in esame, operante la prescrizione decennale.

Avverso detta sentenza propone ricorso in appello l'Ufficio il quale, premesso che ai sensi dell'art. 30 secondo comma, del DPR 633/72 il contribuente qualora dalla dichiarazione annuale IVA risulti un ammontare detraibile superiore a quello dell'imposta a debito, ha diritto di computare lo importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo o richiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione dell'attività, fa presente, richiamando l'art. 38 - bis del DPR 633/72, che sin dall'anno d'imposta 1998 nei decreti ministeriali ed in seguito nei provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA è stato sempre espressamente previsto e disciplinato, in attuazione dell'art. 38 bis del DPR 633/72 un apposito modello denominato VR da utilizzare al fine di attivare la procedura di rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale per cui la presentazione del modello VR costituisce un adempimento indispensabile anche nell'ipotesi di cessazione dell'attività e non una mera irregolarità formale.

Ne consegue - sostiene l'Ufficio - che quando la richiesta di rimborso non viene effettuata utilizzando l'apposito Modello VR, la fattispecie disciplinata dall'art. 38 bis del DPR 633/72 non si realizza, per cui, non risultando prodotto dal contribuente detto modello, deve trovare applicazione l'art. 21 del D.lgs n. 546/92 ed il termine di decadenza biennale ivi previsto.

Soggiunge richiamando la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.27057 del 13/11/2008 che soltanto ove sia rispettato il predetto termine di decadenza, il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. opta dal momento del diniego della domanda di restituzione o della formazione, su di essa, del silenzio - rifiuto.

Conclude, chiedendo la conferma del diniego al rimborso IVA 2002 e la condanna di parte contribuente alla rifusione delle spese processuali. Si è costituita parte contribuente la quale chiede che il ricorso in appello sia dichiarato inammissibile per la circostanza che in primo grado l'Ufficio non ha fatto alcun accenno al modello VR.

Nel merito, sostiene che il Mod. VR è una pura formalità.

Conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del (^) in appello od, in subordine, la sua reiezione.

Motivi della decisione

La domanda di inammissibilità del ricorso in appello proposta dalla parte contribuente va respinta per la considerazione che il mancato accenno da parte dell'Ufficio al Mod. VR va considerato assorbito dalla circostanza che l'Ufficio ha negato il rimborso ai sensi dello art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 546/92, a tenore del quale i termini di presentazione della domanda di rimborso sono più lunghi di quelli previsti dall'art. 38 - Bis del DPR 633/72.

Nel merito, questo Collegio, pur condividendo, in linea di diritto, la tesi dell'Ufficio, ritiene che, ai fini della decisione della presente causa, vadano considerate le seguenti circostanze:

1) Il Quadro RX del Mod. Unico 2003, su cui é indicata dall'Agenzia delle Entrate la dicitura "importo di cui si chiede il rimborso" riporta nel rigo RX4 l'importo di € 2.035,00 per IVA;

2) L'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Gestione Tributi - Settore dichiarazioni fiscali - riconosce per il Mod. Unico 2003 - Persone fisiche - presentato dalla parte contribuente un rimborso IVA di € 2.035,00.

Tanto premesso, questo Collegio, tenuto conto che parte contribuente ha cessato la propria attività in data 31/12/2002 e che, quindi, il mancato rimborso della somma di cui trattasi costituirebbe per il Fisco un indebito arricchimento, ritiene di respingere l'appello dell'Ufficio.

Nulla si dispone sulle spese, atteso che nessuna richiesta viene formulata in tal senso dalla parte contribuente.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio. Nulla sulle spese.

(^) Ndr: illeggibile nel testo originale